



BROKER MARSH SPA - PADOVA COD. 9012
APPENDICE N. 13 ALLA POLIZZA R.C. PROFESSIONALE N. IFL0002000
CONTRAENTE CAF NAZIONALE TRIBUTARISTI SRL

Premio per periodo assicurativo	Premio Netto	Addizionali	Imponibile	Imposte	Totale
Premio alla firma dal 25/03/2019	€ 3.271,98	€ 0,00	€ 3.271,98	€ 728,02	€ 4.000,00

A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare il periodo di copertura della polizza in oggetto dalle ore 24:00 del 25/03/2018 alle ore 24:00 del 25/03/2019 senza tacito rinnovo e alle condizioni in corso, eccetto quanto segue:

1) La garanzia **Assistenza Fiscale e Compensazione Crediti (visto leggero)**, si intende prestata come segue:

Assistenza Fiscale e compensazione crediti - Visto leggero

Resta convenuto che, ferme le condizioni di polizza, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) per:

- Assistenza Fiscale - come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di legge;
- Compensazione Credito IVA - come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09, D.M. 164/99, dal D. Lgs 241/97, come modificato dal D. L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e successive modifiche e/o integrazioni di legge;
- Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap come specificato dal comma 574 dell'art. unico della legge di stabilità 2014, come modificato dal D. L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e successive modifiche e/o integrazioni di legge;
- Rimborsi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 175\14 come modificato dal comma 32 dell'art. 7-quater del DL 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 01/01/2016 e ogni altra successiva modifica e/o integrazione di legge

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a suddette estensioni di garanzia viene fissato in € 3.000.000,00.

L'Assicuratore si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia riportato sul frontespizio di polizza.

Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.

L'Assicurato inoltre dà pieno ed inderogabile mandato alla Società di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Società qualsiasi somma pari o inferiore alla franchigia di cui al frontespizio di polizza entro 15 giorni dalla richiesta.

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano in 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



Si dà e si prende atto, sulla base di dichiarazioni dell'Assicurato, che il massimale di copertura RC Professionale pari a € 3.000.000,00 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell'Assicurato e al numero di visti di conformità da emettere/apporre.

In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all'attività di cui al presente articolo, l'Assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e da questi denunciate nei 5 anni successivi, a condizione che l'errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza.

Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.

Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.

Elaborazione Modelli 730

La Società, nei limiti del massimale previsto in riferimento alla presente garanzia, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, da corrispondere al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, la presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato e non opponibile allo Stato o al diverso Ente impositore pari al 25% dell'importo dell'imposta che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La Società, dopo aver provveduto al risarcimento dello Stato o del diverso Ente impositore, procederà al recupero dell'importo dello scoperto a carico dell'Assicurato; la mancata corresponsione di tale importo da parte dell'Assicurato entro 60 giorni solari dalla data di richiesta comporterà la risoluzione dell'Assicurazione e verrà considerata come circostanza da comunicarsi ai sensi del comma 2 dell'art.6 D.lgs del 9 Luglio 1997 N.241 (comma 2 dell'art.6 del 9 Luglio 1997 N.241: Le imprese di Assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa).

In applicazione dell'art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato perderà il diritto all'indennizzo nel caso in cui non ponga in essere le azioni necessarie a evitare o mitigare l'insorgere della propria responsabilità, ad esempio mediante la proposizione della dichiarazione rettificativa o (laddove il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione) la comunicazione dei dati relativi alla rettifica di cui all'art. 6 comma 1 let. a) del D. Lgs. 175/2014.

La Società si riserva in ogni caso il diritto di rivalsa nei confronti del contribuente e di ripetizione di tutto quanto effettivamente pagato in forza della presente clausola, nel caso in cui l'accertamento della condotta dolosa o colposa del medesimo venga scoperta e/o accertata successivamente alla liquidazione delle somme di cui al comma che precede.

Al di fuori del caso di cui al comma precedente ed in virtù dell'obbligo per il contribuente (costituzionalmente sancito) di concorrere alla spesa pubblica nella misura della propria capacità contributiva, la Società si riserva altresì il diritto di ripetere e rivalersi nei confronti del contribuente delle somme pagate (in eccedenza allo scoperto) in forza della presente clausola, nella misura in cui corrispondano a quanto dovuto dal contribuente a titolo di imposta."

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano in 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.479





La presente garanzia è prestata a favore dei seguenti professionisti:
Spampinato Vincenzo codice fiscale SPMVCN76L23L049B

B) Alla firma della presente appendice la Contraente versa l'importo di € 4.000,00 quale premio di rinnovo per il periodo dal 25/03/2018 al 25/03/2019.

Fermo ed invariato il resto.

Emesso in Milano, il 23/04/2018.

L'ASSICURATORE
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l'Italia

LA CONTRAENTE
CAF NAZIONALE TRIBUTARISTI
L'Amministratore Unico
Roberto Falcone

Il versamento di € 4.000,00 è stato effettuato a mie mani il.....in.....

